



COMUNE di MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA Nr. 45 del 23/05/2024

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota pervenuta al protocollo generale in data 23/05/2024 con n. 9820, avente ad oggetto “Campagna estiva antincendio boschivo 2024” ha stabilito per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 15 ottobre 2024;

le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n.7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353;

il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;

CONSTATATO che, nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTO necessario adottare ogni iniziativa atta a garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale al fine di prevenire possibili inneschi e la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale,

VISTA la Legge n° 353/ 2000 “*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la L.R. n° 39 del 28/10/2002, “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

VISTO il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005, “*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39*” articoli 90-91-92-93-94-95-96 (*prevenzione degli incendi boschivi*);

VISTO il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «*Norme in materia ambientale*»;

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del *Codice Penale*;

VISTE le norme del vigente *Codice Civile*;

VISTO il D. Lgs. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*";

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 recante il "*Codice della Protezione Civile*"

VISTO il *regolamento di Polizia Urbana* approvato con deliberazione consiliare n° 21 del 23/04/2009;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

ORDINA

in tutte le aree del territorio comunale di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000 (aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree), nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2024, l'applicazione della seguente disciplina di divieti ed obblighi correlati all'esigenza di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale.

DIVIETI

- accendere fuochi di ogni genere (la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi art. 182 c. 6-bis D. Lgs. 152/2006);
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

OBBLIGHI

- a) Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti confinanti con strade, insediamenti residenziali, turistici o produttivi, è fatto obbligo di prevenire in ogni modo la possibile insorgenza e la propagazione di incendi, dando attuazione alle seguenti prescrizioni:
 - sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile;
 - realizzazione di fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il

perimetro del proprio fondo, prive di vegetazione (fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. Lazio n. 61/1974), in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

- rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- a) Gli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché gli enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, devono provvedere, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione;
- b) I gestori di linee e cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza.

I predetti interventi dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2024 e ripetuti ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.

Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

AVVERTE

Disciplina sanzionatoria

- Tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'insorgere d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi, sono punite ai sensi dell'art. 10 c. 6 della Legge n.353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro;
- Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatti salvi i procedimenti penali o sanzionatori-amministrativi correlati al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra indicati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile correlata al concorso delle azioni od omissioni concausative di incendio.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, ai fini della corretta e trasparente gestione del procedimento amministrativo di esecuzione coattiva in danno dei proprietari che non abbiano prestato rispetto alla disciplina degli obblighi sanciti nel dispositivo, la Polizia Locale notifica il verbale di accertata violazione amministrativa al proprietario od altro titolare di diritto reale o personale rispetto allo stesso e ne trasmette copia, corredata di relazione di notificazione, all'Area Tecnica comunale.

La predetta Area, definendo forme e modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, intima e fa diffida agli obbligati identificati, di ottemperare agli obblighi, assegnando un termine di 7 (sette) giorni, decorso il quale, in ragione dell'esecutorietà di cui è munito il presente provvedimento, avvierà le procedure per l'esecuzione coattiva in danno, con riconduzione su questi degli interi oneri.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata.

Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

Numero Unico di Emergenza	112
Sala operativa Protezione Civile Regionale	803 555
Polizia Locale di Monte Porzio Catone	069428336

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone.

La trasmissione della presente ordinanza a:

PREFETTURA U.T.G. DI ROMA
protocollo.prefrm@pec.interno.it

REGIONE LAZIO - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it

STAZIONE CARABINIERI FORESTALE ROCCA DI PAPA
frm43070@pec.carabinieri.it

STAZIONE CARABINIERI MONTE PORZIO CATONE
trm27626@pec.carabinieri.it

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
autostradepperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it

E-DISTRIBUZIONE
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TELECOM
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

RETE FERROVIARIA ITALIANA
rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it

IL SINDACO
dott. Massimo Pulcini

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005